

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1946

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CRUCIANI, DE MICHELI VITTURI,  
GRILLI ANTONIO, DE VITO ANTONIO**

*Presentata il 27 gennaio 1960*

**Trasformazione in pensione dell'assegno vitalizio a favore dei ciechi civili  
di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 632**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 9 agosto 1954 n. 632, con la quale il Parlamento intendeva avviare a soluzione un problema sociale particolarmente delicato, la concessione di un assegno mensile ai minorati della vista, si è rilevata, alla luce dell'esperienza di questi anni, insufficiente a provvedere alle necessità cui si ispirava. Delle imperfezioni del provvedimento, delle applicazioni inadeguate che sono state fatte con il regolamento esecutivo di cui al decreto del Capo dello Stato 15 gennaio 1956, n. 32, sono a conoscenza le Autorità e la pubblica opinione per il diffuso malcontento della categoria interessata, per le proteste numerose che pervengono ininterrottamente ai parlamentari, agli uffici di Governo e all'Amministrazione competente, per la vasta eco che questo disagio continua ad avere sulla stampa di tutti gli orientamenti.

Il provvedimento è inadeguato perché l'assegno che con esso si è istituito, pur rappresentando un segno tangibile dell'interesse e della comprensione dello Stato verso i bisogni di questa categoria, nelle forme in cui viene erogato e per le molte limitazioni alle quali è sottoposto, non conserva il valore che si volle attribuire al beneficio con la legge richiamata.

Quando, nel luglio 1954, la Camera dei Deputati fu investita di questo problema, del quale riteniamo superfluo sottolineare l'importanza, un accordo unanime venne raggiunto sulla necessità che ai ciechi civili fosse corrisposto un assegno in misura adeguata alle esigenze minime della vita e che l'intervento dello Stato rivestisse un carattere sociale permeato di uno spirito di umana solidarietà.

È necessario infatti ricordare che, messo di fronte al dilemma se conferire all'assegno il carattere di un diritto soggettivo perfetto e quindi azionabile, un diritto al quale corrispondesse un preciso obbligo da parte dello Stato, o invece considerarlo soltanto come un intervento assistenziale affidato alla libera discrezione dell'ente erogatore, il Parlamento si pronunciò in forma chiara ed inequivocabile per la prima soluzione, come risulta dagli atti parlamentari.

Quest'atto di volontà del legislatore, come ci prova l'esperienza degli anni intercorsi, è stato travisato dal citato regolamento esecutivo del 15 gennaio 1956, n. 32, che ha ridotto ad un semplice sussidio il diritto all'assegno a vita, dai competenti Comitati di liquidazione dell'Opera nazionale ciechi civili, che in sede di applicazione del regolamento

stesso hanno seguito criteri di accentuato fiscalismo, da altri organi qualificati che non hanno voluto riconoscere il carattere fondamentale dell'intervento dello Stato, la sua natura cioè di diritto in senso stretto, nel senso espressamente dichiarato dal Parlamento.

Si pensi, per restare solo a qualche notazione, che la concessione di questo assegno è attualmente subordinata al requisito di un titolo di studio, e precisamente quello della scuola professionale od altro equivalente, che l'interessato deve provare di aver conseguito, stabilendosi in tal modo un'assurda relazione fra la necessità di provvedersi dei mezzi per vivere e l'obbligo di istruirsi; tanto più assurda in quanto questa pretesa si pone verso una categoria le cui possibilità di studiare, in una Paese dove l'analfabetismo costituisce ancora un fenomeno di notevoli proporzioni, sono almeno più ridotte, anche perché si verifica molto spesso o che i congiunti degli interessati non si siano adoperati per ottenerne il ricovero negli istituti di istruzione per ciechi o che le Amministrazioni provinciali, tenute per legge a corrispondere le rette di mantenimento, non vi abbiano ottemperato per le consuete ragioni di insufficienza di bilancio.

Il beneficio inoltre si revoca o non si concede quando, a giudizio di un oculista, il richiedente risulti affetto da cosiddetta cecità temporanea, cioè da cataratte o da altre forme di malattia considerate operabili, con il risultato che, a motivo delle frequenti difficoltà finanziarie personali o delle Amministrazioni comunali, non potendo beneficiare delle idonee prestazioni sanitarie, l'interessato rimane nel contempo escluso dall'assegno e privo della vista.

I casi di esclusione e di revoca sono numerosi e si debbono in particolare alla presunta mancanza del requisito del bisogno, il quale non sussiste, secondo il regolamento di attuazione vigente, quando il richiedente abbia un reddito superiore a lire 15.000 al mese. Malgrado le molte esclusioni del beneficio dell'assegno vitalizio nei confronti di persone che ne avrebbero diritto, lo stanziamento dello Stato per l'Opera nazionale ciechi civili ha già raggiunto la somma di lire 10.400.000.000: ciò si spiega facilmente quando si consideri che, non essendo previsti idonei organi di controllo oculistico, accade che spesso siano ammesse al beneficio persone provviste di un residuo visivo superiore al minimo consentito.

Si è determinata in definitiva una situazione per la quale possiamo affermare che la

legge 9 agosto 1954, n. 632, non ha raggiunto lo scopo che era nell'impegno del Parlamento e della Nazione e si rende quindi indispensabile ribadire in forma adeguata la sostanza, la natura e il carattere dell'intervento dello Stato a favore di questa categoria di minorati.

A tale fine occorre trasformare l'assegno in pensione, per consentire ai beneficiari l'estensione della tutela giuridica prevista verso questa categoria di diritti, e per sottrarre il beneficio al pericolo permanente della revoca senza un motivo conforme alla legge.

Con il presente provvedimento si prevede anche la trasformazione dell'Opera nazionale ciechi civili in Cassa di previdenza al fine di adeguare la natura e le funzioni dell'Ente al carattere giuridico di pensione che si vuole attribuire all'assegno, a ribadimento della volontà che il legislatore aveva espresso con la legge 9 agosto 1954, n. 632.

Le altre attività a favore della categoria sono già svolte dall'Unione italiana ciechi la quale da vari decenni attua con competenza ed insostituibile esperienza una molteplice opera assistenziale e di recupero al lavoro dei minorati della vista idonei: avvia i fanciulli ciechi, i giovani e gli adulti rispettivamente agli Istituti speciali di istruzione, di rieducazione professionale e alle case di riposo, distribuisce gli speciali dispositivi reperiti dalla tecnica e dalla scienza per i minorati della vista, gestisce biblioteche circolanti di libri stampati in Braille, nonché il « libro parlato » consistente in registrazioni su nastri magnetici, gestisce corsi professionali, ricerca occasioni di lavoro per i ciechi nei diversi settori della produzione e dell'impiego, interviene attraverso la propria capillare organizzazione in ogni situazione di bisogno ed in rapporto alle particolari esigenze di ciascuno; contribuisce infine alla profilassi della cecità, divulgando la necessità di una maggiore igiene oculare, e provvede alla costruzione ed all'acquisto di case popolari per i ciechi meno abbienti e alla istituzione di case di riposo per ciechi.

Allo scopo di consentire l'attuazione di queste finalità, sancite dallo statuto sociale approvato con decreto del Capo dello Stato del 5 giugno 1954, nonché dei compiti di rappresentanza e di assistenza attribuiti all'Unione italiana ciechi dal decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1047, la presente proposta prevede la devoluzione a favore dell'Unione stessa di una trattenuta di lire 50 mensili da effettuarsi sulla pensione corrisposta ai minorati della vista, analogamente

a quanto è stabilito dalla legislazione vigente per altre associazioni come l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, l'Unione nazionale mutilati per servizio, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra e l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.

Questo apporto di mezzi finanziari a favore dell'Unione si rende necessario, oltre che permettere ad essa la realizzazione dell'attività assistenziale accennata, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge n. 146-A « Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali », in corso di approvazione da

parte del Parlamento della Repubblica, stabilisce l'abrogazione della tassa sui veicoli a trazione animale, il pagamento della quale è attestato da contrassegni metallici la cui fornitura veniva effettuata dall'Unione italiana ciechi che destinava gli apprezzabili utili ricavati ai precitati scopi di assistenza, di recupero al lavoro e di rappresentanza della categoria.

Onorevoli colleghi, abbiamo prospettato le ragioni che ci hanno ispirato a formulare la presente proposta di legge, certi che l'importanza morale e sociale del problema in essa trattato varrà a richiamare su questa inderogabile istanza della categoria dei ciechi civili la vostra benevola attenzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituita una « Cassa di previdenza per i ciechi civili » con il compito di erogare una pensione a favore dei cittadini colpiti da cecità che non sia determinata da cause di guerra o di servizio e che non abbiano comunque un residuo visivo superiore a un decimo.

La Cassa ha gestione autonoma ed è posta sotto il controllo dei Ministeri dell'interno, del tesoro e della sanità, i quali lo eserciteranno nei limiti e con modalità previste dal regolamento di cui al successivo articolo 9.

Agli effetti fiscali la Cassa è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

### ART. 2.

La Cassa di previdenza è retta da un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e di sei consiglieri e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri.

Dei sei consiglieri tre sono designati rispettivamente dai ministeri dell'Interno, del tesoro e della sanità e tre dall'Unione italiana dei ciechi in rappresentanza della categoria.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.

### ART. 3.

Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare su quanto concerne:

- 1°) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- 2°) la trasformazione o diminuzione di patrimonio e l'accettazione di lasciti e donazioni;
- 3°) le azioni da promuovere o da sostenere in giudizio;
- 4°) i provvedimenti di carattere generale riguardanti i rapporti con gli enti pubblici e con l'Unione italiana dei ciechi;
- 5°) il regolamento del personale dell'Ente;
- 6°) la nomina del direttore generale.

### ART. 4.

Il presidente rappresenta l'Ente ed attua le deliberazioni adottate dal Consiglio d'amministrazione.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 5.

Il Collegio dei sindaci revisori della Cassa di previdenza è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, nominati rispettivamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro e dal Ministero della sanità.

Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della sanità.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

ART. 6.

La pensione di cui all'articolo 1 della legge è stabilita nella misura di lire 20.000 mensili per coloro che abbiano una riduzione visiva non inferiore al 95 per cento e nella misura di lire 12.000 mensili per coloro che abbiano una riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.

Per i minorati della vista ricoverati in istituti di ospitalità o di istruzione con retta a carico di Enti pubblici, la misura della pensione a vita è fissata in lire 12.000 mensili non soggette a trattenuta o recupero da parte degli Enti pubblici e degli Istituti di ospitalità o di istruzione.

ART. 7.

Beneficiano della pensione a vita i ciechi che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) siano cittadini italiani;
- b) abbiano compiuto il 18° anno di età;
- c) non abbiano un reddito superiore all'imponibile della imposta complementare tale limite è aumentato di un terzo per ogni persona a carico del cieco.

ART. 8.

Il requisito della cecità o della riduzione visiva è accertato da una Commissione medico-oculistica istituita in ogni provincia e composta dal medico provinciale o da altro sanitario designato dal Ministero della sanità e da due medici oculistici, di cui uno nominato dalla Cassa di previdenza ed uno designato dall'Unione italiana ciechi.

Le Commissioni vengono nominate con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza.

Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore

regionale con sede in ogni capoluogo di regione, nominata dal Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e composta di:

- a) un primario di clinica oculistica designato del Ministero della sanità;
- b) un medico oculista designato dalla Cassa di previdenza;
- c) un medico oculista designato dall'Unione italiana ciechi.

ART. 9.

La Cassa di previdenza per i ciechi civili all'atto di corrispondere i pagamenti della pensione a favore dei minorati della vista effettuerà la trattenuta mensile di lire 50 da devolvere all'Unione italiana ciechi per consentirle l'attuazione dei compiti ad essa attribuiti dal decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1047.

ART. 10.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento per la disciplina delle modalità di richiesta della pensione e di quant'altro occorre per l'esecuzione della presente legge.

ART. 11.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge sarà provveduto con i fondi di lire 10.400.000.000 già a disposizione della Opera nazionale ciechi civili e previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 632, e successive modificazioni.

ART. 12.

È abrogata la legge 9 agosto 1954, n. 632.